REGOLAMENTO (CEE) N. 2184/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1987

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato, e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/87 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9 , paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo all'importazione per le uve secche è fissato tenendo conto :

— del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,

— dei prezzi praticati sui mercati mondiali,

— della situazione del mercato interno della Comunità,

— dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche [3], le tasse di compensazione sono fissate con riferimento ad una gamma di prezzi all'importazione ; che la tassa di compensazione massima è determinata sulla base dei prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai più rappresentativi paesi terzi ;

considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune ; che occorre fissare un prezzo minimo all'importazione per le uve secche di Corinto e le altre uve secche ;

considerando che occorre modificare di conseguenza la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 750/87 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo minimo all'importazione alle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 è quello indicato nell'allegato I.

2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.

Articolo 2

Il testo della sottovoce 08.04 B della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è sostituito dal seguente :

---

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32.
[3] GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.
[4] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[5] GU n. L 76 del 18. 3. 1987, pag. 1.

« Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
08.04	B. Secche :		
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o meno :		
	a) uve secche di Corinto	9 (b)	3
	b) altre	9 (b)	3
	II. Altre :		
	a) uve secche di Corinto	9 (b)	3
	b) altre	9 (b)	3 »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prezzi minimi all'importazione

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione
08.04	B. Uve secche :	
	I. presentate in imballaggi immediati di 2 kg o meno :	
	a) uve secche di Corinto	1 013,95
	b) altre	1 060,75
	II. Altre :	
	a) uve secche di Corinto	900,90
	b) altre	942,48

ALLEGATO II

Tasse di compensazione

1. Uve secche di Corinto della sottovoce 08.04 B I a) della tariffa doganale comune :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
1 013,95	1 003,81	10,14
1 003,81	983,53	30,42
983,53	953,11	60,84
953,11	922,69	91,26
922,69	—	217,57

2. Uve secche di Corinto della sottovoce 08.04 B II a) della tariffa doganale comune :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
900,90	891,89	9,01
891,89	873,87	27,03
873,87	846,85	54,05
846,85	819,82	81,08
819,82	—	104,52

3. Uve secche della sottovoce 08.04 B I b) della tariffa doganale comune :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
1 060,75	1 050,14	10,61
1 050,14	1 028,93	31,82
1 028,93	997,10	63,65
997,10	965,28	95,47
965,28	—	264,37

4. Uve secche della sottovoce 08.04 B II b) della tariffa doganale comune :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
942,48	933,05	9,43
933,05	914,20	28,28
914,20	885,93	56,55
885,93	857,66	84,82
857,66	—	146,10